

## ABSTRACT NICOLA DURANTE

Il contributo si propone di individuare le diversità esistenti tra la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e la V.I.A. vera e propria, con riferimento anzitutto al comune oggetto, costituito dall'accertamento dell'"impatto ambientale", inteso come alterazione «qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa», che viene a prodursi sull'ambiente ma su un piano di diverso approfondimento.

Si passerà poi ad esaminare le forme del procedimento amministrativo e la tipologia concreta del potere esercitato dall'Amministrazione, che ha natura tecnico-discrezionale, dovendosi riscontrare in base a conoscenze tecniche se vi siano o no impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi, spettando quest'ultima alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione, laddove sia accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo.

Quindi, si andrà a rilevare quale sia l'ampiezza del sindacato giurisdizionale amministrativo avverso gli atti, positivi e negativi, di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto e di V.I.A.

Infine, si valuterà l'ammissibilità, o meno, nel processo amministrativo, dell'azione di accertamento atipica a tutela di posizioni sostanziali di interesse legittimo qualora: a) risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente; b) non possa dirsi elusiva del termine di decadenza per l'impugnazione degli atti autoritativi; c) non risulti violato l'art. 34, comma 2, c.p.a., sul divieto di sindacato sui poteri autoritativi ancora non esercitati dall'amministrazione.